

Capo II

Disposizioni urgenti in materia di commercio

Art. 36

(Modifica all'art. 87 della legge regionale 29/2005)

1. Al comma 7 dell'articolo 87 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), dopo la parola: "marzo" sono aggiunte le seguenti: "ed entro il mese di settembre".
2. Al comma 7 dell'articolo 87 della legge regionale 29/2005, le parole "Di tali revisioni" sono sostituite dalle seguenti "Della revisione entro il mese di marzo".
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dall'1 gennaio 2009.

Art. 37

(Modifica all'allegato E della legge regionale 29/2005)

1. All'allegato E della legge regionale 29/2005, alla voce <<Commercio in sede fissa>> le parole: "Apertura e trasferimento" sono sostituite dalle seguenti: "Apertura, trasferimento, ampliamento e concentrazione".

Capo III

Disposizioni urgenti in materia di turismo

Art. 38

(Modifiche all'art. 64 della legge regionale 2/2002)

1. All'articolo 64 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2 le parole: "country house – residenze di campagna" sono sostituite dalle seguenti: "country house – residenze rurali";
 - b) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

"7 bis. Le country house – residenze rurali sono esercizi alberghieri gestiti unitariamente e imprenditorialmente in forma professionale organizzata e continuativa. Le country house sono dotate di camere con eventuale angolo cottura o di unità abitative con servizio autonomo di cucina, da un numero minimo di 14 ad un massimo di 24 posti letto, situate in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivate dalla ristrutturazione e dall'ammodernamento di fabbricati rurali o case padronali e loro annessi, dotate di servizio di ricevimento, di ristorazione e bar per i soli alloggiati nel rispetto della normativa vigente, nonché di una sala comune ed eventualmente attrezzature sportive e ricreative.

7 ter. L'attività ricettiva in country house – residenze rurali è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Comune previo accertamento delle caratteristiche di cui al comma 7 bis nonché degli altri requisiti minimi obbligatori indicati nell'allegato A, lettera A3, e del possesso, da parte del titolare o gestore, di uno dei requisiti professionali previsti all'articolo 88.";
 - c) il comma 9 quater è abrogato.

Art. 39

(Modifiche all'allegato A della legge regionale 2/2002)

1. All'allegato A della legge regionale 2/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al titolo dell'allegato A, dopo le parole: "residenze turistico alberghiere", sono aggiunte le seguenti: "e requisiti minimi obbligatori per le country house – residenze rurali" e le parole "Riferito all'articolo 65" sono sostituite dalle seguenti: "Riferito agli articoli 64 e 65";
- b) dopo la lettera A2 dell'allegato A è inserita la lettera A3 riportata all'allegato A della presente legge.

Art. 40

(Modifica all'art. 67 della legge regionale 2/2002)

1. All'articolo 67 della legge regionale 2/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le strutture ricettive all'aria aperta si dividono in campeggi, villaggi turistici, dry marina e marina resort.";
- b) dopo il comma 4 bis è aggiunto il seguente:
"4 ter. I marina resort sono organizzati per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie imbarcazioni posizionate a secco in piazzale appositamente attrezzato e ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato."

Art. 41

(Modifica all'art. 68 della legge regionale 2/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 68 della legge regionale 2/2002, dopo le parole: "se trattasi di campeggi o dry marina" sono aggiunte le seguenti: "o marina resort".

Art. 42

(Modifiche all'allegato B della legge regionale 2/2002)

1. All'allegato B della legge regionale 2/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al titolo dell'allegato B, le parole "e dry marina", sono sostituite dalle seguenti: "dry marina e marina resort";
- b) la lettera B3, è sostituita dalla lettera B3 riportata all'allegato B alla presente legge.

Art. 43

(Modifiche all'art. 113 della legge regionale 2/2002)

1. All'articolo 113 della legge regionale 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, le parole "commi 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti "comma 3";
- b) il comma 3, è sostituito dal seguente:
"3. Agli iscritti all'albo professionale viene rilasciata apposita tessera di riconoscimento."

Art. 44

(Modifiche all'art. 115 della legge regionale 2/2002)

1. All'articolo 115 della legge regionale 2/2002, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 4 è abrogato;
 - b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. I soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, esercitano l'attività di guida turistica previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento.”;
 - c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5 bis. I soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente esercitano l'attività di accompagnatore turistico, previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi.”.

Art. 45

(Norma transitoria)

1. Per le domande di iscrizione all'Albo di accompagnatore turistico presentate ai sensi del comma 4 dell'articolo 115 della legge regionale 2/2002 in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la disciplina previgente.

Art. 46

(Interpretazione autentica dell'articolo 161, della legge regionale 2/2002)

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 161, comma 1, della legge regionale 2/2002, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi anche a favore di altri enti a carattere privato diversi dalle associazioni senza fine di lucro, ma che appartengano alla categoria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), così come definite dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e l'investimento proposto persegua la finalità dell'accrescimento del patrimonio pubblico.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 1.3.2.1020 e al capitolo 9273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 nella cui denominazione sono le parole “di associazioni senza fini di lucro” sono aggiunte le parole “nonché di altri enti a carattere privato che appartengono alla categoria delle ONLUS”.